



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

*Consegnato nelle  
sedute del  
18 novembre 2010*



## MEMORIA UNCEM

**in ordine al disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (AC 3778)” e al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (AC 3779)”**

*Conferenza Unificata – Roma, 18 novembre 2010*

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010, depositata il 17 novembre 2010, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), nella parte in cui dispone, con l’azzeramento dei trasferimenti statali di parte corrente, anche la soppressione del Fondo nazionale sviluppo investimenti Comunità montane, l’UNCEM richiede anzitutto l’immediato reintegro del Fondo medesimo.

Inoltre, in relazione all’integrale soppressione del Fondo ordinario a favore delle Comunità montane, del quale il predetto Fondo sviluppo investimenti è parte, l’UNCEM chiede l’intervento del Governo al fine di ripristinarne tendenzialmente l’entità originaria precedente la soppressione, in ragione del principio affermato dall’Alta Corte della progressività e non dell’immediato azzeramento dei trasferimenti ordinari erariali di competenza delle Comunità montane stesse.

L’UNCEM richiede infine la nuova alimentazione del Fondo nazionale per la montagna a decorrere dal 2011, considerato che il 2010 è l’anno terminale della previsione in legge di detto finanziamento per gli interventi di investimento e di sviluppo a favore dei territori montani.

Pertanto, con riferimento ai provvedimenti inerenti la manovra di finanza pubblica in titolo, **l’UNCEM esprime parere negativo salvo l’accoglimento delle seguenti proposte di emendamenti integrativi:**

## 1. Proposta di emendamento

### Articolo...

“1. Al secondo periodo del comma 187 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1-sexies dell’articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo le parole “*nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,*”, aggiungere il seguente periodo:

*‘la quota di fondo erariale ordinario relativa al contributo consolidato e al fondo sviluppo investimenti a favore delle comunità montane, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è reintegrata per la copertura delle spese relative al personale in organico finanziato con il medesimo contributo e per la copertura dei mutui contratti dai medesimi enti, ripartendo detta quota complessiva tra le comunità montane con decreto del Ministero dell’interno.’ ”.*

**MOTIVAZIONE:** L’emendamento è motivato dalle gravissime difficoltà finanziarie in cui versano le Comunità montane a fronte della soppressione della quota di fondi erariali ordinari, corrispondente: al contributo consolidato, per il pagamento degli emolumenti stipendiali del personale in organico in capo alle medesime assunto ai sensi di leggi speciali (legge n. 285/77 e 730/86) con preciso impegno di onere diretto dello Stato per circa 37 milioni di euro; al fondo sviluppo investimenti per l’ammortamento dei mutui contratti nelle annualità precedenti dalle Comunità montane e assistiti dalla garanzia dello Stato, per circa 14,5 milioni di euro, **come previsto anche dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010, depositata il 17 novembre 2010, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) nella parte in cui si dispone l’azzeramento dei trasferimenti statali relativamente al fondo sviluppo investimenti.** Infatti la previsione di cui all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha disposto che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali correnti a favore delle Comunità montane, in ogni sua componente, inclusa la quota di contributo consolidato per il pagamento del personale e del fondo sviluppo investimenti per l’ammortamento dei mutui. La proposta emendativa è direttamente collegata all’impegno di ripristinare almeno detti contributi, formalmente assunto dal Ministro per i rapporti con le regioni, Fitto, e dal Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, nell’incontro svoltosi il 20 luglio 2010 in Conferenza Unificata, presenti anche Regioni, Anci e Upi.



## **2. Proposte di emendamento**

### **Articolo...**

“1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.

